

Studio Legale Bolognini
Via Corsica 8/11
16128 Genova GE
tel. 010/540695-010/8934483
fax 010/8934873
info@studiobolognini.com

www.studiobolognini.com

Avv. Lorenzo Bolognini
Abog. Irene Juárez Hernán

il project financing

disciplina aggiornata al d.Lgs. n. 152 del 11 settembre 2008

Il "project financing" è un istituto finalizzato a realizzare operazioni di finanziamento di una specifica unità economico-giuridica, appositamente creata per la realizzazione di un progetto, nelle quali il finanziatore fa affidamento sui flussi di reddito, da essa generati, quale sorgente dei fondi o per il rimborso del prestito e sul suo patrimonio quale garanzia collaterale.

Questo strumento, quindi, consente di articolare il finanziamento di un "progetto" anche se il suo promotore non dispone di sufficiente supporto al credito o capacità di indebitamento.

Questi i principali e più interessanti aspetti caratterizzanti del project financing:

- si riferisce ad un solo specifico progetto, per la realizzazione del quale viene costituita una nuova unità economica, ossia un nuovo e specifico soggetto giuridico, a se stante, costituendo questa separazione giuridica ed economica un anello di difesa, che è alla base stessa del p.f.;
- la finanziabilità del progetto è valutata in base alla sua capacità di generare cash flow e utili in volumi sufficienti a far fronte al servizio del debito (ferma rimanendo la possibilità di contribuzione pubblica), valutazione fatta sulla base del piano economico-finanziario del progetto;
- le garanzie sono costituite prevalentemente da accordi contrattuali tra le varie parti coinvolte nel progetto e, come collaterale, dal valore delle attività finanziate, il tutto armonizzato fra i vari soggetti in gioco;
- l'indebitamento per la realizzazione del progetto appare solo nel bilancio della nuova unità economica (il nuovo soggetto giuridico) e non in quello dei suoi sponsor e azionisti.

La principale fonte normativa nella quale si rinviene la disciplina del p.f. è costituita dal c.d. Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.)

LA PROPOSTA

Qualunque sia lo schema procedimentale tra quelli disciplinati dall'art. 153 del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come modificato dal d.lgs. 152/2008 (c.d. III decreto correttivo del codice di contratti pubblici), la proposta di project financing (oggi denominata anche "offerta" nell'ambito della normativa di riferimento) presenta i contenuti stabiliti dal comma 9 del citato art. 153.

E precisamente:

- a) un progetto preliminare
- b) una bozza di convenzione
- c) un piano economico-finanziario asseverato da una banca (che deve indicare l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578, cod. civ., fermo restando che tale importo non può superare il 2,5% *"del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara"*)
- d) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione

a) IL PROGETTO PRELIMINARE (la definizione)

L'art. 93, c. 3, d.Lgs. 163/08 e s.m.i., dispone:

"Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa"

a) IL PROGETTO PRELIMINARE (i contenuti)

L'allegato XXI al d.Lgs. 163/08 e s.m.i., dispone:

"Il progetto preliminare (...) è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:

- a) relazione illustrativa;*
- b) relazione tecnica;*
- c) studio di impatto ambientale ovvero, ove previsto dalle vigenti normative, relazione di compatibilità ambientale;*
- d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui andrà a inserirsi l'opera, corredati da dati bibliografici e/o indagini in sito ed in laboratorio quali, indicativamente ma non esaustivamente, quelle topografiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, sismiche, archeologiche e sulle interferenze e relative relazioni e elaborati grafici atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio e dell'ambiente;*
- e) planimetria generale ed elaborati grafici;*
- f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per concessione o contraente generale tale elaborato dovrà consentire la definizione degli oneri per la sicurezza in fase di realizzazione;*
- g) calcolo estimativo;*
- h) quadro economico di progetto;*
- i) capitolato speciale prestazionale;*
- l) studio di inserimento urbanistico;*
- m) m) per le opere soggette a VIA nazionale e comunque, ove richiesto, elementi preliminari dei sistemi di monitoraggio previsti per le singole componenti ambientali impattate"*

b) LA BOZZA DI CONVENZIONE

La bozza di convenzione definisce l'oggetto della concessione da affidare mediante project financing nonché le relative controprestazioni e fissa tutte le regole (obblighi, garanzie, sanzioni ecc.) che disciplinano i comportamenti ed i rapporti tra l'Amministrazione Aggiudicatrice ed il Concessionario, dal momento della stipulazione della convenzione fino allo scadere della concessione

I contenuti della bozza di convenzione, rilevabili anche in forza dell'art. 86, d.P.R. n. 554 del 1999, si possono sintetizzare nei seguenti punti non esaustivi:

- i soggetti tra i quali viene stipulato il contratto di concessione
- gli atti amministrativi di riferimento (dall'approvazione del Programma triennale dei LL.PP. al rilascio della concessione)
- oggetto del contratto di concessione
- le opere e i servizi a carico del Concessionario
- le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori da realizzare
- le modalità di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte del concedente
- i tempi di esecuzione dei lavori- crono programma
- le penali in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori
- le procedure di collaudo delle opere
- le caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche dell'opera
- gli obblighi del Concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto
- lo standard qualitativo e quantitativo dei servizi richiesti al concessionario
- i poteri riservati al concedente, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento
- le modalità e i termini per la manutenzione e per la gestione dell' opera realizzata
- i poteri riservati al concedente, ivi compresi i criteri per la vigilanza e di controllo sulla gestione del concessionario
- poteri riservati al concedente, ivi compresi i criteri per la vigilanza e di controllo sulla gestione del concessionario

b) LA BOZZA DI CONVENZIONE

(segue)

- le penali in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte del concessionario
- specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti
- le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo
- i finanziamenti
- i capitali di rischio
- la convenzione finanziaria
- le modalità e i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa
- la tariffe e pagamenti
- i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati
- la possibilità di rivedere la tariffa nel corso della validità del contratto di concessione
- la durata della concessione
- le controprestazioni a favore del Concessionario
- la proprietà delle opere durante il periodo della concessione
- la proprietà delle opere al termine della concessione
- modalità, termini ed eventuali oneri alla riconsegna delle opere ed il trasferimento delle stesse al termine del periodo di concessione
- i principi di regolamentazione della Società di Progetto (SPV)
- criteri per la cessione di quote della concessionaria
- le garanzie e le fidejussioni richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione
- condizioni di decadenza della concessione e procedura della relativa dichiarazione
- la possibilità di revisione periodica del contratto
- modalità e termini perché il soggetto concedenti assicuri al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio prestato dal concessionario
- i presupposti e le condizioni del " caso base " che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, alla base della firma della concessione
- l'arbitrato

C1) IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il piano economico-finanziario ha lo scopo di determinare, a partire dalle previsioni riguardanti i costi e i ricavi, i fabbisogni finanziari dell'iniziativa (connessi alla costruzione ed alla gestione del progetto) e la capacità del progetto di rimborsare il debito e remunerare il capitale di rischio. Esso deve comprendere tutti gli elementi atti a consentire all'Amministrazione Aggiudicante di compiere una propria valutazione sull'iniziativa.

Il piano economico finanziario è in sostanza l'insieme degli studi e delle analisi che consentono una valutazione preventiva della fattibilità finanziaria del progetto e il disegno di una ipotesi di modalità di reperimento dei fondi necessari per il sostegno dell'iniziativa stessa.

Esso è orientato prevalentemente a definire il profilo di rischio dell'operazione, i relativi tempi di attuazione e la dimensione della stessa al fine di renderla proponibile alla comunità dei finanziatori. Con tale strumento viene valutata la sussistenza dell'equilibrio dell'investimento sotto il duplice profilo economico e finanziario, cioè sia con riguardo ai ricavi che si attendono mediante l'applicazione delle tariffe/pedaggi/canoni e che devono poter ripagare i costi di realizzazione dell'infrastruttura e di gestione del servizio, sia in relazione alle risorse finanziarie (cash flow, o flusso di cassa) che devono far fronte agli esborsi monetari.

Si può dire che i contenuti del piano economico-finanziario sono:

A) La fattibilità economica e finanziaria

Definizione del quadro di riferimento socio-economico:

- scenari di riferimento: il quadro politico, l'evoluzione socio-economica, le ipotesi prese in considerazione (dinamiche, demografiche, modelli di sviluppo economico e produttivo)
- quadro di riferimento legislativo e giudiziario

Analisi di mercato:

- caratteristiche del mercato
- analisi della domanda
- analisi dell'offerta

Analisi della fase di costruzione:

- durata e costi della fase di costruzione
- polizze assicurative
- oneri progettuali
- importo spese per la predisposizione della proposta
- imprevisti

C1) IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

(segue)

Analisi della fase di gestione:

- modalità di gestione
- costi di struttura
- costi durante la gestione ordinaria dell'opera
- ricavi attesi
- andamento della domanda nel periodo di vita della concessione
- andamento delle tariffe

Individuazione della struttura finanziaria dell'opera:

- soggetti coinvolti e struttura finanziaria
- capitale di rischi
- capitale di debito
- modalità di copertura del fabbisogno
- origine dei fondi
- destino dei fondi

Analisi dei Rischi-Risk Allocation, controllo incrociato con la copertura contrattuale nella bozza di convenzione:

- rischi durante la fase di costruzione
- rischi durante la fase di costruzione
- rischi comuni ad entrambe le fasi

Analisi di sensitività per la verifica del modello economico finanziario, ossia le variazioni degli indicatori finanziari (Cover Ratio), al variare di:

- costi dell'investimento
- costo del denaro
- imprevisti, al di là di quanto computato nel caso base di riferimento
- costi di gestione della SPV
- costi di manutenzione del servizio
- previsioni di utenza
- mix di variazione degli elementi di cui sopra

B) L'analisi del cash-flow della SPV

Occorre valutare il conto profitto e perdite e lo stato patrimoniale della SPV per tutto il periodo di vita della concessione, potendo una parte del fabbisogno finanziario provenire dal cash flow della società veicolo.

C) Indicatori finanziari

Sono quegli indici che permettono agli enti finanziatori di valutare la bontà di un intervento

C2) L'ASSEVERAZIONE DEL PEF

L'Autorità di controllo sui LL.PP. (oggi Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ritiene che la natura e la funzione che il legislatore ha inteso riconoscere all'attività di asseverazione degli enti abilitati non consente di poter ricondurre la stessa ad una mera verifica di massima del piano economico finanziario. Detta attività è da intendersi in primo luogo come esercizio di una funzione di rilevanza pubblicistica, che si sostanzia nell'accertamento effettuato dall'ente asseverante, in luogo dell'amministrazione stessa, su uno degli elementi costitutivi della proposta. L'attività di asseverazione è volta quindi ad un esame critico ed analitico del progetto, in cui vengono valutati gli aspetti legati alla fattibilità dell'intervento, alla sua remuneratività ed alla capacità di generare flussi di cassa positivi.

In particolare, l'attività di asseverazione dovrà attestare che il piano economico finanziario è coerente ai fini della determinazione dei seguenti elementi:

- l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
- l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
- l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
- il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
- la durata massima della concessione;
- il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;
- il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo.

C3) L'IMPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE

Nel piano economico-finanziario deve essere indicato l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta.

In questo importo sono compresi anche i diritti dell'ingegno, di cui all'art. 2578, cod. civ..

L'importo totale non può superare il valore del 2,5% del valore dell'investimento - come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara - e deve essere ben evidenziato nel piano economico-finanziario poiché tale valore servirà per compensare il/i concorrente/i eliminato/i.

d) LA SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE

In questa sezione occorre descrivere le caratteristiche qualificanti del servizio che la SPV offre all'utenza e dei criteri che sono alla base della gestione dell'opera.

Il livello qualitativo e quantitativo della gestione, commisurato alla specificità della gestione del servizio, sono uno dei criteri su cui si basa la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

E il mix livello qualitativo e quantitativo del servizio e della gestione serve anche per qualificare il livello delle tariffe/pedaggi/canoni, che sono alla base dei ricavi della Società di Progetto (SPV-Special Purpose Vehicle).

Alcuni tra gli argomenti più significativi di questo capitolo sono:

- organizzazione della SPV
- struttura operativa
- costi fissi di gestione
- costi variabili
- modalità di gestione ordinaria
- modalità di gestione straordinaria
- schemi operativi della gestione ordinaria e straordinaria
- criteri di organizzazione del servizio
- criteri e modalità di revisione dell'opera al momento della cessazione del periodo di concessione
- ecc.

**SCHEMI PROCEDIMENTALI
PER L'AFFIDAMENTO
DELLA CONCESSIONE
MEDIANTE PROJECT FINANCING**

1) PRIMA IPOTESI:

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

Presupposti

- La P.A. deve aver predisposto uno studio di fattibilità
- L'intervento deve essere stato inserito nella programmazione triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici (art. 128, d.Lgs. 163/06 e s.m.i.)
- L'intervento deve essere finanziabile in tutto o in parte con capitali privati

Procedura

a) La P.A. pubblica un bando di gara e, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto, sollecita la presentazione di offerte (leggasi "proposte") che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico del proponente.

Il bando specifica:

- -che la P.A. ha facoltà di chiedere al Promotore di apportare al progetto preliminare proposto le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto cosicché l'aggiudicazione viene conferita al Promotore soltanto se questi accetta le modifiche progettuali e il conseguente adeguamento del PEF;
- che se il Promotore non accetta le modifiche progettuali, la P.A. può chiedere ai concorrenti che seguono in graduatoria di accettare le modifiche progettuali al progetto presentato dal Promotore che quest'ultimo non ha accettato;
- i criteri in base ai quali si procede alla valutazione comparativa delle proposte.

b) La P.A. valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare:


viene redatta una graduatoria e viene nominato Promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta



viene redatta una graduatoria e viene nominato Promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;



viene posto in approvazione il progetto preliminare presentato dal Promotore



Il progetto **non** necessita di modifiche progettuali



La P.A. procede direttamente alla stipula della concessione

Il progetto necessita di modifiche progettuali



Se il Promotore accetta le modifiche progettuali, ottiene l'aggiudicazione della concessione

Se il Promotore **non** accetta le modifiche progettuali, la P.A. può richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal Promotore e non accettate da quest'ultimo

c) La stipulazione del contratto di concessione avviene solo a seguito della conclusione del procedimento di approvazione del progetto preliminare presentato dal Promotore con accettazione, da parte del Promotore stesso ovvero di altro concorrente successivo in graduatoria, delle modifiche progettuali risultate necessarie.

Spese per la predisposizione delle offerte

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal Promotore quest'ultimo ha diritto al pagamento dell'importo delle spese per la predisposizione della offerta (leggasi proposta), non superiore al 2,5% del valore dell'investimento, a carico dell'aggiudicatario.

2) SECONDA IPOTESI:

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE (AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN 2 FASI)

Presupposti

- La P.A. deve aver predisposto uno studio di fattibilità
- L'intervento deve essere stato inserito nella programmazione triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici (art. 128, d.Lgs. 163/06 e s.m.i.)
- L'intervento deve essere finanziabile in tutto o in parte con capitali privati

Procedura

I fase

a) La P.A. pubblica un bando di gara ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto.

Il bando precisa che la procedura non comporta l'aggiudicazione al Promotore prescelto, ma l'attribuzione ad esso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato nella II fase, nel caso che il Promotore stesso intenda adeguare la propria offerta (leggasi proposta) a quella ritenuta più vantaggiosa.

b) La P.A. approva il progetto preliminare presentato dal Promotore *"in conformità al comma 10, lettera c)"**

* *"pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal Promotore, con le modalità indicate all'art. 97. In tale fase è onere del Promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario"*

II fase

c) La P.A. bandisce una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche contrattuali offerte dal Promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.

↓

Ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del Promotore

↓

Il contratto è aggiudicato al Promotore

Il Promotore può, entro 45 gg dalla comunicazione della P.A., adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente aggiudicandosi il contratto

↓

La P.A. rimborsa al migliore offerente, a spese del Promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara entro il limite del 2,5% del valore dell'investimento

↓

Ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del Promotore posta a base di gara

↓

Ove il Promotore non eserciti il diritto di prelazione, il migliore offerente si aggiudica il contratto

↓

La P.A. rimborsa al Promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute entro il limite del 2,5% del valore dell'investimento

3) TERZA IPOTESI:

ASSENZA DELLA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA

Presupposti

- La P.A. deve aver predisposto uno studio di fattibilità
- L'intervento deve essere stato inserito nella programmazione triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici (art. 128, d.Lgs. 163/06 e s.m.i.)
- L'intervento deve essere finanziabile in tutto o in parte con capitali privati
- La P.A. **non** deve aver pubblicato un bando di gara entro 6 mesi dall'approvazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici

Procedura


a) Entro 4 mesi dalla scadenza del suddetto termine (vale a dire dalla scadenza del termine di 6 mesi dall'approvazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici), è possibile presentare una proposta

b) Entro 60 gg dalla scadenza del suddetto termine di 4 mesi, la P.A. pubblica un avviso indicativo *"contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte"*

c) Entro 90 gg dalla pubblicazione del predetto avviso indicativo, possono essere presentate altre proposte alla luce dei suddetti criteri (sia proposte *ex novo* sia proposte già presentate nella fase precedente e rielaborate)

d) Entro la 6 mesi dalla scadenza del suddetto termine di 90 gg la P.A. esaminano tutte le proposte pervenute (comprese quelle originarie non rielaborate) e individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse

e) Individuata la proposta di pubblico interesse, la P.A. procede alternativamente a:



f) Il Promotore che non risulti aggiudicatario nell'ipotesi di cui alla predente lettera A) ha diritto al pagamento delle spese sostenute, a carico dell'aggiudicatario, entro il limite del 2,5% del valore dell'investimento

g) Ove il Promotore non risulti aggiudicatario nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere B) o C), si applicano le disposizioni di cui all'art. 153, c. 15, lett. e) ed f), dlgs 163/06 e s.m.i. (rimborso delle spese sostenute nel caso di mancata aggiudicazione a seconda dei casi, a favore del Promotore ovvero a favore del migliore offerente)

Inserimento
di
un intervento
nel piano triennale
delle opere pubbliche

Possono essere presentate, mediante studi di fattibilità, proposte di inserimento di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità che non sono presenti nella programmazione triennale dei lavori pubblici (art. 128, dlgs163/06 e s.m.i.) ovvero che non sono presenti negli strumenti di programmazione approvati dalla P.A. sulla base della normativa vigente.

La P.A. è tenuta a valutare le proposte di inserimento entro 6 mesi dal loro ricevimento e, quindi, possono adottare gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse nell'ambito della propria programmazione dei lavori pubblici o di pubblica utilità.

L'adozione dello studio di fattibilità non determina alcun diritto in capo al proponente in relazione al compenso per le prestazioni compiute e nemmeno per la realizzazione dei lavori e/o per la gestione dei relativi servizi.

Se e quando la P.A. adotta gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 153, dlgs 163/06 e s.m.i. (le procedure per l'affidamento della concessione inerente il lavoro pubblico o di pubblica utilità mediante project financing).

Possono presentare le proposte di inserimento di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità:

- i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 153, c. 8*, dlgs 163/06 e s.m.i. (* *"Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'art. 38"*)
- i soggetti di cui all'art. 153, c. 20*, dlgs 163/06 e s.m.i. (* *"Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale"*)